

Iscritto al n. 776 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 2

Indennità di mediazione

L'indennità complessiva di Mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le **spese di avvio** e le **spese di mediazione**.

1) Le **spese di avvio per le mediazioni facoltative (art.28 comma 4)** sono pari a :

Valore della lite	Spese per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 40,00(+ IVA al 22%)
da € 1.000,01 sino a € 50.000,00	€ 75,00 (+ IVA al 22%)
Oltre € 50.000,00 e indeterminato	€ 110,00 (+ IVA al 22%)

Detta somma sarà pagata dall'istante all'atto del deposito o della spedizione dell'istanza di mediazione, mediante bonifico sulla Poste Pay Evolution intestata al Sig. Onnis Antonio – cod. **IBAN :IT39P0760105138280711080712** ; suddetta cifra, sarà pagata da ciascuna delle altre parti contestualmente alla dichiarazione di accettazione della procedura.

2) Sono altresì dovute e versate le **spese vive**, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

3) **Le spese di mediazione facoltative dovute al primo incontro (art.28 comma 5)** sono pari a :

Valore della lite	Spese per ciascuna parte
Fino a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;	€ 60,00(+ IVA al 22%)
Da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 , e per le cause di valore indeterminabile medio;	€ 120,00(+ IVA al 22%)
Oltre € 50.000,01, e per le cause di valore indeterminabile alto.	€ 170,00(+ IVA al 22%)

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi **di avvio** e le **spese di mediazione** sopra citate.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità della **TABELLA SOTTOSTANTE**.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice (**mediazione obbligatoria**), l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è **ridotta di un quinto**, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate dalla **TABELLA SOTTOSTANTE**.

Le spese di mediazione, calcolate in base al valore della controversia, sono indicate nella tabella che segue, al netto dell'IVA al 22%. Il pagamento delle spese di mediazione deve essere eseguito, da ciascuna delle parti, non oltre la data fissata per il primo incontro.

TABELLA DELLE INDENNITA' APPROVATA DAL RESPONSABILE DEL REGISTRO DI MEDIAZIONE DA CORRISPONDERE A SMERALDA MEDIATION – MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE S.R.L

ai sensi del D.M 150/2023 del 24 Ottobre 2023 Art. 31 comma 1

VALORE DELLA LITE	<u>SPESE DI AVVIO</u> DOVUTE DA CIASCUNA PARTE	<u>SPESE PER LA</u> <u>MEDIAZIONE</u> DOVUTE DA CIASCUNA PARTE MINIMI	<u>SPESE PER LA</u> <u>MEDIAZIONE</u> DOVUTE DA CIASCUNA PARTE MASSIMI
Fino ad Euro 1.000,00	EURO 40,00 + IVA	EURO 80,00 + IVA	EURO 160,00 + IVA
Da 1.001,00 Fino ad Euro 5.000,00	EURO 75,00 + IVA	EURO 160,00 + IVA	EURO 290,00 + IVA
Da 5.001,00 Fino ad Euro 10.000,00	EURO 75,00 + IVA	EURO 290,00 + IVA	EURO 440,00 + IVA
Da 10.001,00 Fino ad Euro 25.000,00	EURO 75,00 + IVA	EURO 440,00 + IVA	EURO 720,00 + IVA
Da 25.001,00 Fino ad Euro 50.000,00	EURO 75,00 + IVA	EURO 720,00 + IVA	EURO 1.200,00 + IVA
Da 50.001,00 Fino ad Euro 150.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 1.200,00 + IVA	EURO 1.500,00+ IVA
Da 150.001,00 Fino ad Euro 250.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 1.500,00 + IVA	EURO 2.500,00 + IVA
Da 250.001,00 Fino ad Euro 500.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 2.500,00 + IVA	EURO 3.900,00 + IVA
Da 500.001,00 Fino ad Euro 1.500.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 3.900,00 + IVA	EURO 4.600,00 + IVA

Smeralda Mediation - Mediazione e Conciliazione S.r.l.

Via Aristotele 6/1 – 07026 Olbia (OT)

Piazza San Pietro 4 – 09025 Sanluri (SU) - Tel. 346/0053990

email: smeraldamediation.segreteria@gmail.com ; pec: smeraldamediation@pec.it

www.smeraldamediation.com

P. IVA e CF 02455840906

Da 1.500.001,00 Fino ad Euro 2.500.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 4.600,00 + IVA	EURO 6.500,00 + IVA
Da 2.500.001,00 Fino ad Euro 5.000.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 6.500,00 + IVA	EURO 10.000,00 + IVA
Valore indeterminato e/o indeterminabile	EURO 110,00 + IVA	SI APPLICA LO SCAGLIONE DA EURO 50.000,00 A EURO 150.000,00	SI APPLICA LO SCAGLIONE DA EURO 50.000,00 A EURO 150.000,00
Valore superiore ad Euro 5.000.000,00	EURO 110,00 + IVA	Si applica un coefficiente minimo dello 0.2%	Si applica un coefficiente massimo dello 0.3%

Note:

Ai sensi del D.M n. 150/2023 del 24 Ottobre 2023 – Art.30

- In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformita' alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformita' alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
- Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformita' all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.
- Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e' demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformita' al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Ai sensi del D.M n. 150/2023 del 24 Ottobre 2023 – Art. 31

- Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
- Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - complessita' delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
- Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri: a) la durata di ciascun incontro; b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessita' delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
- Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
- Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

Ai sensi del D.M n. 150/2023 del 24 Ottobre 2023 – Art. 34

Soggetti obbligati e modalita' di pagamento

- Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
- Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformita' all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
- Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
- Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando piu' soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Smeralda Mediation - Mediazione e Conciliazione S.r.l.

Via Aristotele 6/1 – 07026 Olbia (OT)

Piazza San Pietro 4 – 09025 Sanluri (SU) - Tel. 346/0053990

email: smeraldamediation.segreteria@gmail.com ; pec: smeraldamediation@pec.it

www.smeraldamediation.com

P. IVA e CF 02455840906

SMERALDA  MEDIATION
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Smeralda Mediation - Mediazione e Conciliazione S.r.l.
Via Aristotele 6/1 – 07026 Olbia (OT)
Piazza San Pietro 4 – 09025 Sanluri (SU) - Tel. 346/0053990
email: smeraldamediation.segreteria@gmail.com ; pec: smeraldamediation@pec.it
www.smeraldamediation.com
P. IVA e CF 02455840906